



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sen. XII

Raf. Albo

08.10.2009

Il Resp. del servizio
L'istruttore Amministrativo
V.M. Scribano
Alberi Gino

CITTÀ DI RAGUSA
SETTORE XII
Servizi Sociali e Assistenza

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale

In data - 7 OTT. 2009

N. 2264

N° 171 Settore XII

Data 15/09/2009

OGGETTO: Servizio di pronta accoglienza per Minori stranieri non accompagnati. Progetto "Sentieri di Speranza" – Locazione struttura "Comunità alloggio Suor Nazarena"

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2009 CAP. 2630 IMP. 750/09 Ispu. 641/09

FUNZ. 10 SERV. 04 INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemilanove - giorno quindici del mese di settembre - nell'ufficio del Settore XII - il Dirigente Dott. Alessandro Licitra, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

Premesso che la legge finanziaria 2007 - art. 1 – commi 1267 e 1268 - ha previsto un Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati con particolare riferimento all'area di intervento "Minori Stranieri non accompagnati" ed ha individuato l'ANCI, quale partner per l'attuazione di un "Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati", finalizzato a migliorare il sistema complessivo di identificazione, presa in carico e integrazione dei "MSNA", attraverso la creazione di una rete di servizi pubblici locali di pronta accoglienza, standardizzata e diffusa sull'intero territorio nazionale.

Che l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), ha finanziato la realizzazione del Progetto di Pronta Accoglienza per Minori Stranieri non accompagnati, denominato "Sentieri di Speranza";

Che l'importo complessivo del progetto ammonta ad €.278.000,00 di cui €.220.000,00 quale contributo del "Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati 2007" ed €.58.000,00 quale co-finanziamento partners;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.44 del 13.02.09 con la quale si è preso atto dell'ammissione di questo Ente al finanziamento del suddetto progetto e di approvazione della convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra ANCI e Comune di Ragusa;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 868 del 21/04/09, modificata ed integrata con Determinazione Dirigenziale n. 1279 del 10/06/09, con la quale è stato disposto l'affidamento del progetto "Sentieri di Speranza" alla cooperativa sociale Onlus "Il Dono" di Ragusa da attuarsi presso la Comunità Alloggio "Suor Nazarena", da assumere in locazione a cura del Comune di Ragusa;

Rilevato che l'Istituto Suore del Sacro Cuore di Ragusa è proprietario della struttura denominata "Comunità Alloggio per minori – Suor Nazarena" con sede in Ragusa – Via M. Schininà n.99;

Che la Comunità alloggio "Suor Nazarena" è iscritta al n. 1713 dell'albo regionale - ex art. 26 della L.R. n.22/86 - con provvedimento dell'Assessorato regionale alla Famiglia – decreto n. 1397 del 23 maggio 2003 - per svolgere attività assistenziale in favore di minori;

Ritenuto di approvare lo schema di contratto allegato al presente atto – parte integrante:

Vista la legge 8 novembre 1991 n. 381;

Visti la legge 8 novembre 2000 n. 328 e il D.P.C.M. del 30 marzo 2001;

Visto il D.Leg.vo 163/06;

Visto il Piano di Zona Socio-sanitario del Distretto n. 44 "Integrazione e riprogrammazione del P.d.Z. per il riequilibrio al 31.12.09" - biennio 08/09;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti, indicati nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi al quale si invia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa,

- 1) Assumere il locazione, per il periodo 13/03/09 - 31/12/09, salvo diversa disposizione dell'Anci in ordine alla durata temporale del progetto "Sentieri di Speranza", la struttura denominata "Comunità Alloggio per minori – Suor Nazarena" con sede in Ragusa – Via M. Schininà n.99, di proprietà dell'Istituto Suore del Sacro Cuore di Ragusa.
- 2) Approvare lo schema di contratto di locazione, allegato parte integrante al presente atto


- 3) Prendere atto che il canone mensile di locazione viene fissato in complessivi €.1.666,67 (Euro milleseicentosessantasei/67), pari ad € 16.000,00 (Euro sedicimila/00) per il periodo 13/03/09 - 31/12/09, salvo diversa disposizione dell'Anci in ordine alla durata temporale del progetto "Sentieri di Speranza".
- 4) Dare atto che l'impegno della spesa per la locazione della struttura e per la registrazione del contratto è stato assunto con D.D. n. 868/09 – Cap. 2430 imp. 750/09 acc.248/09 *lipu. 661/09*

Allegato parte integrante schema di contratto di locazione


IL DIRIGENTE DEL SETTORE XII

Da trasmettersi d'ufficio al Sindaco e al Segretario generale, al Settore Ragioneria


IL DIRIGENTE DEL SETTORE XII


Visto:
Il Dirigente del I Settore Il Segretario Generale
Ragusa, il 22-09-2009
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, il

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa

f.to IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa

09 OTT. 2009

IL MESSO COMUNALE

Salvano Francesco
IL MESSO COMUNALE
(Salvano Francesco)


Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 09 OTT. 2009 al 15 OTT. 2009

Ragusa

16 OTT. 2009

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI RAGUSA



N. _____ di Repertorio

Oggetto: Contratto di locazione per l'utilizzo dei locali della Comunità Alloggio Minori "Suor Nazarena" di Ragusa per la realizzazione del servizio di pronta accoglienza per minori stranieri non accompagnati, denominato "Sentieri di Speranza", per il periodo dal 13/03/09 al 31/12/09.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove, il giorno _____ del mese di _____, nella Segreteria del Comune di Ragusa.

Avanti a me Dr. Benedetto Buscema, Segretario Generale del Comune suddetto, sono comparsi

DA UNA PARTE

il dr. Alessandro Licitra nato il 10 febbraio 1969 a Ragusa, nella qualità di Dirigente del Settore XII del Comune di Ragusa, domiciliato per le funzioni presso la residenza municipale per le funzioni

E DALL'ALTRA

L'Istituto Suore del Sacro Cuore di Ragusa - C.F.00181260886 - con sede legale in Ragusa – Corso Italia n. 405 - locatore, rappresentato dalla Superiora pro-tempore della Comunità Alloggio "Suor Nazarena", Suor Giuseppina Ali nata a Messina il 26 giugno 1931, domiciliata per le funzioni presso la sede della Comunità.

Premesso che:

- ◊ L'Istituto Suore del Sacro Cuore di Ragusa è proprietario della struttura denominata "Comunità Alloggio per minori – Suor Nazarena" con sede in Ragusa – Via M. Schininà n.99.
- ◊ La Comunità alloggio "Suor Nazarena " è iscritta al n. 1713 dell'albo

regionale ex art. 26 della L.R. n.22/86, con decreto n. 1397 del 23/05/03 dell'Assessorato regionale alla Famiglia, per svolgere attività assistenziale in favore di minori;

- ◊ La legge finanziaria - anno 2007 - ha previsto un Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati con particolare riferimento all'area di intervento "Minori Stranieri non accompagnati" ed ha individuato l'ANCI, quale partner per l'attuazione di un "Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati", finalizzato a migliorare il sistema complessivo di identificazione, presa in carico e integrazione dei "MSNA", attraverso la creazione di una rete di servizi pubblici locali di pronta accoglienza, standardizzata e diffusa sull'intero territorio nazionale.
- ◊ L'ANCI, ha finanziato la realizzazione del Progetto di Pronta Accoglienza per Minori Stranieri non accompagnati, denominato "Sentieri di Speranza", da attuarsi presso i locali della Comunità Alloggio per Minori, di sesso femminile, "Suor Nazarena" e da gestire in regime di convenzione;
- ◊ Con deliberazione n. 44/09, la Giunta Municipale ha approvato la convenzione tra l'ANCI e Comune di Ragusa per la realizzazione progetto di cui trattasi;
- ◊ Con Determinazione Dirigenziale n. 868 del 21/04/09, modificata ed integrata con Determinazione Dirigenziale n. 1279 del 10/06/09, è stato disposto l'affidamento del servizio denominato "Sentieri di Speranza" alla cooperativa sociale Onlus "Il Dono" di Ragusa;
- ◊ Con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____, è stato disposto di assumere il locazione, per il periodo 13/03/09 - 31/12/09, salvo diversa disposizione dell'Anci in ordine alla durata temporale del progetto "Sentieri di Speranza", la "Comunità Alloggio Suor Nazarena" di Ragusa, con il canone mensile di locazione di €.1.666,67 (Euro

milleseicentosessantasei/67), pari ad € 16.000,00 (Euro sedicimila/00) per tutto il periodo;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – La premessa di cui sopra forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto - L’Istituto Suore del Sacro Cuore di Ragusa, nella qualità di proprietario, concede in locazione al Comune di Ragusa (conduttore), che accetta, l’immobile denominato “Comunità alloggio <Suor Nazarena >”, sito a Ragusa in via M. Schininà n.99. La struttura ha una superficie lorda di mq. 200. E’ costituita da diversi vani, così suddivisi:

- ◊ n. 3 camere da letto per un totale di 10 posti letto;
- ◊ n. 2 servizi igienici di cui una per disabili;
- ◊ n. 1 soggiorno;
- ◊ n. 1 camera con un posto letto per l’assistente, con annesso bagno;
- ◊ n. 1 vano lavanderia e ripostiglio.
- ◊ n. 1 cucina-pranzo. Il vano verrà utilizzato per la prima colazione del mattino e la merenda del pomeriggio in quanto i pasti principali (pranzo e cena vengono consumati in altra struttura.

I locali della struttura si concedono esclusivamente per l’utilizzo richiesto con divieto di mutamento di destinazione d’uso.

Il Locatore garantisce che sull’immobile non insistono diritti reali o personali di terzi che possono limitarne il libero godimento.

Art. 3 – Destinazione - Il Comune di Ragusa utilizzerà la struttura per la realizzazione del progetto “Sentieri di Speranza” che viene gestito in convenzione dalla cooperativa sociale “Il Dono” Onlus di Ragusa.

La Comunità Alloggio viene destinata all'accoglienza di n. 10 minori stranieri non accompagnati, di sesso femminile.

Il Locatore garantisce che la struttura "Suor Nazarena" è idonea all'uso a cui il Conduttore intende destinarlo in relazione all'autorizzazione rilasciata dalla Regione Sicilia.

I locali della struttura si concedono esclusivamente per l'utilizzo richiesto con divieto di mutamento di destinazione d'uso.

Art. 4 – Durata - La durata della locazione dell'immobile inizia il 13/03/09 e si conclude il 31/12/09, salvo diversa disposizione dell'Anci in ordine alla durata temporale del progetto "Sentieri di Speranza".

Al termine della locazione gli incaricati delle parti redigono un verbale di riconsegna relativo allo stato dei locali e degli impianti.

Art. 5 – Utilizzo dell'immobile - Il Comune non potrà apportare modifiche o innovazioni ai locali, alle relative pertinenze ed agli impianti senza il consenso scritto del locatore ovvero di eseguire mutamenti o migliorie nei locali e negli impianti in essi esistenti. Eventuali arredi o materiali introdotti dovranno, sotto la responsabilità del Comune, rispettare le normative sulla sicurezza vigenti.

Alla scadenza i locali saranno rilasciati in normale stato di manutenzione, liberi e sgombri da persone e cose.

Art. 6 – Canone - Il canone mensile di locazione viene fissato in complessivi €.1.666,67 (Euro milleseicentosessantasei/67), pari ad € 16.000,00 (Euro sedicimila/00) per il periodo 13/03/09 - 31/12/09, salvo diversa disposizione dell'Anci in ordine alla durata temporale del progetto "Sentieri di Speranza".

La liquidazione avverrà in rate trimestrali posticipate, con i fondi di cui al progetto "Sentieri di Speranza", dietro presentazione da parte dell'Istituto Suore del Sacro Cuore, di documentazione fiscalmente valida.

Art. 7 - Manutenzione - Tutte le attività di manutenzione ordinaria saranno a carico del Conduttore.

Le attività di manutenzione verranno condotte dal Conduttore secondo le linee guida della manutenzione ordinaria concordate con il Locatore

Art. 7 – Stato dell’Immobile - Il Conduttore si obbliga a mantenere, a propria cura e spese, i locali forniti di tutti i necessari impianti e mezzi mobili di spegnimento, dei percorsi di esodo e di ogni altro impianto e dispositivo di sicurezza in perfetta efficienza e pronti all’uso.

Art. 8 – Controversie - Ogni controversia inerente la validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Ragusa.

Art. 9 - Registrazione - Il presente Contratto è soggetto ad imposta di registro. Ogni onere contrattuale e fiscale derivante dal presente contratto sarà posto a carico del Comune di Ragusa, prelevando le somme necessarie dal relativo Fondo per l’immigrazione.

Art. 10 - Foro competente - Per eventuali controversie è competente il Foro di Ragusa.

Art. 11) - Le parti eleggono domicilio speciale in Ragusa presso la casa comunale.

Richiesto io Segretario Generale ricevo il presente contratto pubblico dandone lettura alle parti, che la dichiarano conforme alla volontà espressami. Scritto a dattilografia da persona di mia fiducia in pagine 5 e righi _____ fin qui della di carta, viene firmata dalle parti e da me Segretario Generale.

Il Dirigente del Settore XII _____

Il Legale rappresentante della Comunità _____

Il Segretario Generale _____